Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 del D.M 437/98, art. 72, comma 1 ed art. 92,comma 1 lett. a) del Reg. Consob n. 11971/1999)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

in prima convocazione 30 aprile 2007, ore 9.30 in seconda convocazione 14 maggio 2007, ore10.00

Alerion Industries S.p.A.

Capitale sociale €148.041.689,75

Sede legale: 20122 Milano – Via Durini 16/18



Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione

Conte Gastone Colleoni Presidente (membro del Comitato Esecutivo)

Dr. Ettore Gotti Tedeschi Vice Presidente (membro del Comitato Esecutivo)

Ing. Giuseppe Garofano Vice Presidente (membro del Comitato Esecutivo)

Dr. Giulio Antonello Amministratore Delegato (membro del Comitato Esecutivo)

Sen. Franco Bonferroni Consigliere

Avv. Ignazio Bonomi Deleuse Consigliere

Dr. Michelangelo Canova Consigliere (membro del Comitato Esecutivo)

Dr. Alessandro Crosti Consigliere

Dr. Valerio Fiorentino Consigliere

Dr. Antonio Marino Consigliere (membro del Comitato Esecutivo)

Supplente

Dr. Andrea Novarese Consigliere

Dr. Emanuele Rossini Consigliere

Rag. Dante Siano Consigliere

Dr. Matteo Tamburini Consigliere

Prof. Graziano Visentin Consigliere

Collegio Sindacale

Mauro

Dr.

Dr. Mario Bonamigo Presidente

Dr. Luciano Doveri Sindaco

Dr. Pietro Mandirola Sindaco

Dr. Francesco Marciandi Supplente

Bozzi



Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 9.30, presso lo Studio Notarile Prof. Marchetti, Via Agnello 18, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2007, alle ore 10.00, presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.
 - Delibere inerenti e conseguenti.
- 2. Reintegrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di un sindaco supplente.
- 3. Proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06 e su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale a Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008-2010.

Parte Straordinaria

4. Proposta di adozione di nuovo testo di Statuto Sociale al fine, fra l'altro, dell'adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ed al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303, mediante modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21.

Delibere inerenti e conseguenti.

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire gli azionisti titolari di azioni



ordinarie per i quali alla Società siano pervenute le comunicazioni di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ. entro il secondo giorno non festivo antecedente quello della riunione assembleare e che alla data della riunione presentino le specifiche certificazioni previste dagli articoli 33 e 34 della delibera Consob n. 11768/98 del 23 dicembre 1998, tempestivamente emesse da intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 29 marzo 2007 e sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 29 marzo 2007



Relazione del Consiglio di Amministrazione

PARTE ORDINARIA

 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.
 Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, si rinvia alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2006, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2006, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge (90 giorni dalla chiusura dell'esercizio), essendosi la società avvalsa della facoltà di cui all'art. 82, comma 2, del Regolamento Consob 11971/99.

La Relazione sulla Corporate Governance, redatta secondo le linee guida emanate da Borsa Italiana, è stata messa a disposizione del pubblico, secondo quanto disposto dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono state messe a disposizione del pubblico, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 della Vostra società, con la relativa relazione



degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2007.

Signori Azionisti,

Se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A.,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con una utile di 6.023.311 Euro;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con una perdita di 13.349 Euro/000;

delibera

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;
- b) di approvare il Bilancio di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2006, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché i criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- c) di riportare a nuovo l'utile di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2006, pari a 6.023.311 Euro;
- d) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."



2. Reintegrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di un sindaco supplente.

Egregi Signori,

a seguito alle intervenute dimissioni del sindaco supplente dott. Mauro Bozzi – le quali hanno efficacia dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea – si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente.

Vi invitiamo pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, a volere deliberare nel merito.



3. Proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06 e su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale a Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008-2010.

Egregi Signori,

a seguito delle recenti modifiche apportate ad opera del D. Lgs. 303/2006, all'articolo 159 del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), è stata, tra l'altro, estesa a nove esercizi la durata massima dell'incarico di revisione.

Vi rammentiamo che l'attuale incarico conferito a Reconta Ernst è Young S.p.A. è stato deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 11 maggio 2005, ha termine con l'approvazione del bilancio relativo al corrente esercizio ed è il primo rinnovo dell'incarico attribuito per il triennio 2002-2004.

In data 2 marzo 2007 Reconta Ernst è Young S.p.A. ha formulato la proposta di prorogare l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato, l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale, nonché per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili ex art. 155 comma 1 del TUF, anche agli esercizi 2008-2009-2010, ferme ed invariate tutte le modalità e condizioni di cui alla proposta del 14 marzo 2005, ivi incluso il compenso richiesto, che vi rammentiamo era pari a complessivi Euro 75.000 oltre IVA e spese, corrispondenti a 641 numero ore di lavoro.

Alla luce dei nuovi dettami dell'art. 159 del TUF, in data 29 marzo 2007 il Collegio Sindacale ha formulato motivata proposta di rinnovo, che di seguito Vi riportiamo:

"Proposta del Collegio Sindacale sulla proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06, dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale a Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008-2010



All'assemblea degli azionisti di Alerion Industries S.p.A.

Egregi Azionisti,

prima di esporre la nostra proposta di proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06, riteniamo opportuno effettuare le seguenti considerazioni.

L'articolo 159 del D. Lgs. n. 58/1998 è stato sostanzialmente novellato dall'art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 303/2006. Alla luce di tali modifiche:

- è stato attribuito al Collegio Sindacale il compito di esprimere all'Assemblea degli Azionisti una proposta motivata, e non più un mero parere, circa il conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- è stata estesa la durata dell'incarico di revisione a nove esercizi;

In virtù di dette modifiche normative, l'attuale società di revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., in data 2 marzo 2007 ha proposto ad Alerion Industries S.p.A. di prorogare l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato, l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale, nonché per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili ex art. 155 comma 1 del TUF, originariamente conferito sino all'esercizio in corso (si rammenta che l'assemblea dei soci, tenutasi in data 11 maggio 2005, ha conferito l'incarico per il triennio 2005-2007 e che detto incarico era il primo rinnovo dell'incarico attribuito per il triennio 2002-2004), anche agli esercizi 2008-2009-2010, ferme ed invariate tutte le modalità e condizioni di cui alla proposta del 14 marzo 2005, ivi incluso il compenso richiesto, pari a complessivi Euro 75.000 oltre IVA e spese, corrispondenti a 641 numero ore di lavoro.

Inoltre, in data 29 marzo 2007, il Comitato per il Controllo Interno di Alerion Industries S.p.A. ha effettuato un'analisi tecnico-economica di tale proposta, e si è espresso favorevolmente alla proroga della durata dell'incarico.

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale:

- preso atto del novellato testo dell'art. 159 del TUF,
- vista la proposta di proroga formulata dalla Società di Revisione e la valutazione positiva del Comitato per il Controllo Interno,
- accertata la sussistenza e continuità di tutti i positivi requisiti e circostanze che avevano portato alla espressione di un parere favorevole al conferimento dell'incarico originario sino al 2007 alla medesima Società di revisione (professionalità, idoneità



tecnica, completezza ed adeguatezza del piano di revisione proposto, anche in relazione alla complessità ed ampiezza dell'incarico da svolgere, indipendenza, adeguatezza e congruità delle condizioni economiche proposte),

propone

di prorogare, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06, a Reconta Ernst & Young S.p.A., per il periodo 2008-2010, la durata dell'incarico (i) di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, (ii) di revisione contabile limitata della relazione semestrale, e (iii) per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili ex art. 155 comma 1 del TUF, al costo complessivo annuo di Euro 75.000 oltre IVA e spese, corrispondenti a 641 numero ore di lavoro, conformemente e coerentemente con la proposta dalla stessa formulata in data 14 marzo 2005.

Milano, 29 marzo 2007
IL COLLEGIO SINDACALE
BONAMIGO Dott. MARIO
MANDIROLA Dott. PIETRO
DOVERI Dott. LUCIANO"

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, giudica la predetta offerta della società di revisione complessivamente idonea sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico.

Vi evidenziamo che, ove si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato – quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione di Alerion e del Gruppo Alerion, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob mediante sue comunicazioni o principi di revisione di riferimento nonché, in base all'art. 165, comma 1 bis del T.U., le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori – esse saranno discusse tra Reconta Ernst & Young ed Alerion per formulare un'integrazione scritta alla stessa.



La proposta per la proroga redatta dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. rimane depositata agli atti della Società e verrà allegata al verbale assembleare.

Signori Azionisti,

Qualora concordiate con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

- "L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;

delibera

a) di prorogare, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per il triennio 2008-2010 il mandato per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale, determinando i compensi per detto periodo sulla base dei compensi attualmente in vigore e che di seguito si riportano:

Incarico	Ore	Onorari (euro)
Revisione contabile del bilancio d'esercizio comprensivo delle verifiche periodiche art. 155, comma 1, lett. a) T.U.	331	37.700
Revisione limitata relazione semestrale	220	23.800
Revisione contabile del bilancio consolidato	90	13.500

b) conferendo mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."



PARTE STRAORDINARIA

4. Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine, fra l'altro, dell'adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ed al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303, mediante modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21.

Delibere conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, da trattarsi in sede straordinaria, la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. "Legge sul Risparmio"), come modificata dal D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 303 (c.d. "Decreto di Coordinamento") ha introdotto una serie di modifiche al Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.") relative al sistema di governo societario delle società quotate, con particolare riguardo alla disciplina dell'elezione, composizione e requisiti degli organi di amministrazione e controllo.

Il termine per i relativi adeguamenti statutari alle nuove previsioni normative è stato fissato nel 30 giugno 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, Vi propone di modificare il vigente Statuto Sociale al fine di recepire, tra l'altro, le recenti novità normative che disciplinano la nomina, la composizione ed i requisiti dei membri degli organi sociali di amministrazione e controllo.

Altre modifiche, alcune di carattere meramente formale, vengono proposte al solo fine di garantire l'armonizzazione di quanto disciplinato nello Statuto, nonché per adeguare lo stesso agli interventi normativi occorsi successivamente alla precedente modifica statutaria. Le modifiche proposte – che non attribuiscono ai soci alcun diritto di recesso – sono esposte in allegato tramite raffronto tra testo vigente e testo proposto ed attengono a quanto segue.

Art. 5

Si propone di eliminare il terzo comma, in quanto sono decorsi i termini di attuazione.



Art. 10

Il secondo comma dell'articolo 10 del proposto testo di statuto sociale recepisce il nuovo dettato normativo dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ., quale novellato dall'art. 9 del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

In base alla modifica apportata alla norma statutaria in esame, l'obbligo della società di redigere il bilancio consolidato e le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società costituiscono due requisiti, tra loro alternativi e non più concorrenti, che consentono di prorogare da 120 giorni a 180 giorni il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria, almeno una volta l'anno, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale innovazione permette all'organo amministrativo di scegliere il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria con maggiore ponderazione in base alle esigenze concrete della società.

Art. 11

La modifica introdotta al secondo inciso dell'articolo 11 del proposto testo di statuto sociale costituisce un adeguamento statutario al nuovo disposto normativo dell'art. 2370, secondo comma, cod. civ., quale novellato dall'art. 10 del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

La norma statutaria in esame prevede che il termine di due giorni anteriori all'assemblea, concesso ai soci per il deposito presso la sede sociale delle comunicazioni dell'intermediario, che ha rilasciato le prescritte certificazioni, debba calcolarsi esclusivamente sui soli giorni non festivi.

In tal modo, si intende agevolare i soci nell'assolvimento del predetto onere di deposito ai fini della loro legittimazione all'intervento in assemblea.

Art. 14

La modifica introdotta all'articolo 14 del proposto testo di statuto sociale è connessa all'esigenza di armonizzazione del testo statutario con le nuove previsioni contenute nella Legge sul Risparmio e nel Decreto di Coordinamento, relativamente alla disciplina per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione.



Art. 15

L'articolo 15 del proposto testo di statuto sociale, in conformità a quanto disposto dal nuovo art. 147-ter del T.U.F., disciplina l'elezione e la composizione del consiglio di amministrazione introducendo il meccanismo del voto di lista per la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della società.

E', così, offerta alle minoranze azionarie la possibilità di ottenere una rappresentanza in seno all'organo amministrativo.

Il sistema del voto di lista garantisce, inoltre, un'adeguata pubblicità, anche con sufficiente anticipo, delle candidature alla carica di amministratore. E', infatti, previsto, che le liste, unitamente ai curricula dei candidati, siano depositate presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione, come peraltro raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Nell'ambito del potere riconosciuto dalla legge all'autonomia statutaria, la quota di partecipazione al capitale sociale, legittimante la presentazione delle liste di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo amministrativo, è stata fissata nella misura del 2,5% del capitale sociale.

Dalla lista di candidati presentata dalla minoranza viene tratto un amministratore, purché (i) la lista presentata non sia in alcun modo collegata ai soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e (ii) la stessa abbia conseguito il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti in assemblea che, espressi in percentuale, siano almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Sono stati, inoltre, introdotti meccanismi volti a garantire la presenza in Consiglio di un numero congruo di amministratori indipendenti.

Art. 16

Nell'articolo 16 del proposto testo di statuto sociale è stato inserito l'ultimo comma, che recepisce il disposto normativo del nuovo art. 154 bis del T.U. F.

Pertanto, è stata introdotta, all'interno della struttura organizzativa societaria, la nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nell'esercizio dell'autonomia statutaria riconosciuta in materia dal citato art. 154 bis, l'articolo 16 individua nel Consiglio di Amministrazione l'organo competente per la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e fissa i requisiti necessari per l'elezione del dirigente.



Art. 17

L'articolo 17 del proposto testo di statuto sociale è stato adeguato al novellato art. 151 del T.U.F. relativo ai poteri dei membri del collegio sindacale.

La norma in esame dispone che il potere di chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione, che prima della riforma poteva essere esercitato soltanto da due sindaci congiuntamente, possa ora essere esercitato individualmente da ciascun sindaco.

In tal modo, si garantisce maggior incisività all'attività ed ai poteri del singolo componente del collegio sindacale.

Art. 18

La modifica proposta è di natura lessicale.

Art. 21

Il secondo comma dell'articolo 21 del proposto testo di statuto sociale prevede un generico rinvio a tutti i requisiti richiesti per i sindaci dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; il venir meno di taluno dei requisiti costituisce causa di decadenza del sindaco.

Si propone altresì di modificare il quorum necessario ed i limiti soggettivi per la presentazione delle liste da parte dei soci per la nomina del collegio sindacale, al fine di armonizzarlo con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, facendo tuttavia salva la minore percentuale eventualmente stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I successivi commi dell'articolo 21 del proposto testo di statuto sociale sono stati parzialmente modificati ed integrati in conformità alle nuove disposizioni degli artt. 148 e 148 bis del T.U.F.

Pertanto, sono stati disciplinati alcuni profili relativi all'elezione ed alla composizione del collegio sindacale.

Sul piano procedurale, anche in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, le liste di voto per la nomina dei membri del collegio sindacale devono essere depositate presso la sede sociale entro il termine di quindici giorni, e non più cinque giorni, antecedente la prima convocazione dell'assemblea, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dai candidati in altre società, nonché un'esauriente informativa sulle caratteristiche



professionali e personali di ciascun candidato e sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta).

.Si dispone, inoltre, che la Presidenza del collegio sindacale spetti al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Questa innovazione consente di attribuire al sindaco espressione della minoranza azionaria il ruolo di impulso e di indirizzo dell'organo di controllo.

Sono stati, inoltre, introdotti meccanismi volti a garantire la permanenza della Presidenza in capo ad un sindaco, che sia espressione della minoranza azionaria, ove nominato, nonché meccanismi diretti ad assicurare la presenza di un sindaco espressione della minoranza azionaria in seno al collegio sindacale.

Signori Azionisti,

Qualora concordiate con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A., vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di modificare gli articoli dello Statuto Sociale: 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 dello
 Statuto Sociale, il cui nuovo testo ha il seguente tenore letterale:
- Art. 5) Il capitale sociale è di €148.041.689,75 (cento quarantotto milioni quarantuno mila seicentottanta nove virgola settanta cinque) diviso in numero 400.112.675 (quattrocento milioni cento dodici mila seicento settanta cinque) azioni da €0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..

Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del



valore nominale di €0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento. Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionisettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunomilioni) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

 Art. 10) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il



Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

- Art. 11) Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno non festivo antecedente quello dell'Assemblea.
 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C.
- Art. 14) La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano rispettivamente gli artt. 15 e 21.
- Art. 15) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa



vigente devono possedere tale requisito.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le



rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;
- b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il



procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi

gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia

possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione

provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le

maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione

In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può



delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri o a Direttori Generali determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla società ed al Consiglio, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta in volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati



nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.

In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto la legge espressamente riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c. secondo le modalità e i termini ivi previsti;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;



- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse



dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza



che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.



e pertanto di adottare il nuovo testo di statuto sociale allegato, conferendo mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."



ALERION INDUSTRIES S.p.A.

STATUTO

Testo Vigente	Testo Proposto

DENOMINAZIONE E SEDE			
ART.1) E' costituita una Società per Azioni sotto	INVARIATO		
la denominazione sociale Alerion Industries S.p.A.			
in forma abbreviata Alerion S.p.A. Essa è retta dal			
presente statuto sociale.			
ART.2) La Società ha sede in Milano.	INVARIATO		
Con deliberazione del Consiglio di			
Amministrazione potranno essere istituite o			
soppresse sedi secondarie, succursali, uffici e			
rappresentanze in Italia e all'estero.			

DURATA		
ART.3) La durata della società è fissata a tutto il	INVARIATO	
31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od		
anticipatamente sciolta con deliberazione		
dell'assemblea dei soci.		



OGGETTO

ART.4) La Società ha per oggetto l'assunzione di **INVARIATO** partecipazioni azionarie e non azionarie in società italiane e straniere e la gestione delle partecipazioni stesse; gli investimenti mobiliari ed immobiliari, l'assistenza ed il coordinamento tecnico delle società alle quali partecipa; la prestazione alle stesse società della opportuna assistenza finanziaria; operazioni finanziarie di qualsiasi natura a medio e lungo termine compresi i mutui, le fideiussioni e comunque le operazioni non garanzia cambiaria e cambiaria nell'esclusivo interesse proprio o delle società nelle quali partecipa direttamente o indirettamente esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, necessarie conseguimento dell'oggetto sociale. **ART.5**) Il capitale sociale è di €148.041.689,75 (cento quarantotto milioni quarantuno mila seicentottanta nove virgola settanta cinque) diviso



in numero 400.112.675 (quattrocento milioni cento dodici mila seicento settanta cinque) azioni da €0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..

Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

Con deliberazione del 20 dicembre 2002 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di emettere warrant gratuiti e non cedibili in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi del Gruppo e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., entro il termine del 31.12.2006, sino ad un massimo di nominali € 37.000.000,00, mediante emissione di massime 100.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio di detti warrant.

In data 20 dicembre 2002, l'assemblea

Con deliberazione del 20 dicembre 2002 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di emettere warrant gratuiti e non cedibili in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi del Gruppo e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., entro il termine del 31.12.2006, sino ad un massimo di nominali € 37.000.000,000, mediante emissione di massime 100.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio di detti warrant.



straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali €111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del valore nominale di €0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a



servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali €111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionisettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunomilioni) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, collaboratori dipendenti coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si



intenderà aumentato per un importo pari alle	
sottoscrizioni raccolte a tale data.	
ART.6) Le azioni sono nominative, emesse in	INVARIATO
regime di dematerializzazione e liberamente	
trasferibili.	
Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.	
Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.	

OBBLIGAZIONI			
ART.7) La società può emettere obbligazioni in	INVARIATO		
ogni forma e nei limiti stabiliti dalla legge.			
La competenza a deliberare l'emissione di			
obbligazioni convertibili in, o con warrant per la			
sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta			
all'Assemblea Straordinaria.			
In tutti gli altri casi la competenza a deliberare			
l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della			
normativa in materia, spetta esclusivamente al			
Consiglio di Amministrazione.			

ASSEMBLEA DEI SOCI					
ART	8) L'assemblea,	legalmente	convocata	e	INVARIATO



validamente costituita, rappresenta la universalità	
dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità	
della legge e del presente statuto, obbligano tutti i	
soci ancorché assenti o dissenzienti.	
ART.9) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di	INVARIATO
Amministrazione in carica, mediante avviso da	
pubblicarsi, sulla Gazzetta Ufficiale della	
Repubblica Italiana e su uno dei seguenti	
quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF–Milano Finanza.	
L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal	
Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o,	
se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.	
Nello stesso avviso di convocazione può essere	
indicato il giorno per la seconda e, nel caso di	
assemblea straordinaria, di terza convocazione,	
qualora alle precedenti non intervenga la parte di	
capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza	
di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di	
terza convocazione deve essere riconvocata entro	
trenta giorni rispettivamente dalla prima o dalla	
seconda convocazione, con riduzione del termine	
per la pubblicazione dell'avviso ad 8 giorni.	
ART.10) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria	



e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.



idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta. L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio. **ART.11**) Possono intervenire all'Assemblea i soci **ART.11**) Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello Società entro il secondo giorno non festivo dell'Assemblea. antecedente quello dell'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C. ART.12) L'assemblea è presieduta dal Presidente **INVARIATO** del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è

necessaria quando il verbale, nei casi di legge o



quando il Presidente lo ritenga opportuno, è	
redatto da un Notaio.	
Ove lo reputi necessario, il Presidente	
dell'Assemblea nominerà due scrutatori	
scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.	
I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e	
dagli scrutatori, se nominati, fanno piena prova.	
ART.13) Il Presidente dell'assemblea, anche a	INVARIATO
mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità	
della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità	
e la legittimazione degli intervenuti, regola lo	
svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di	
discussione e di votazione (non a schede segrete)	
ed accerta i risultati delle votazioni.	
Le deliberazioni si prendono per alzata di mano,	
salvo che il Presidente giudichi più opportuno	
l'appello nominale o altre forme di votazione.	
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare	
da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375	
del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal	
Segretario o dal Notaio.	
ART.14) La costituzione dell'Assemblea	ART.14) La costituzione dell'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria e la validità delle	Ordinaria e Straordinaria e la validità delle



deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Collegio Sindacale cui si applica l'art. 21. deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano rispettivamente gli artt. 15 e 21.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART 15). La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

ART 15). La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148,



comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.



Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di



azioni rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle



disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;
- b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di



un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza



relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, purché la
maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall'Assemblea, si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice
Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista



candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si



di intende decaduto l'intero Consiglio Amministrazione In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione. **ART. 16**) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri o a Direttori Generali determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone attribuzioni,



durata, poteri e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla società ed al Consiglio, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta in volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei



documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

ART.17) Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno due sindaci. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico

ART.17) Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno due sindaci un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo



anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze riservatezza. adeguate siano fornite informazioni sulle materie da trattare.

In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.



delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART.18) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto la legge espressamente riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto di quanto previsto dall'art.

2436 c.c., le deliberazioni concernenti:



- la fusione nei casi previsti dagli art. 2505
 e 2505-bis anche quale richiamato, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c. secondo
 le modalità e i termini ivi previsti;
- l'istituzione o soppressione di sed secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e
 2505-bis anche qualei richiamatei, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c. secondo le modalità e i termini ivi previsti;

ART. 19) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

INVARIATO



delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

 $\boldsymbol{ART.}$ 20) Il Consiglio di Amministrazione e il

Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità

INVARIATO



almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

COLLEGIO SINDACALE

ART.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati



Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni



Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità,

candidato potrà presentarsi in una sola lista a

pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti

espressi in violazione di tale divieto non

saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno einque quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta),



l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani

un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.



per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista ehe avrà ottenuto il maggior numero di voti che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il



principio della rappresentanza della minoranza.

principio della rappresentanza della minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra



sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle



Assemblee	e	alle	riunioni	del	Consiglio	di
Amministra	zio	ne e	del Comi	tato	Esecutivo,	ove
istituito.						

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART.22) L'esercizio sociale si chiude il 31 INVARIATO



dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. ART. 23) Sugli utili netti, risultanti dal bilancio **INVARIATO** viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito come segue: - il 95% (novantacinque per cento) agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea. I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.



SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE					
ART.24) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo	INVARIATO				
scioglimento della società, le norme per la					
liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del					
liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti					
dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.					

CLAUSOLA FINALE					
ART.25) Per tutto quanto non è espressamente	INVARIATO				
previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle					
disposizioni contenute nel Codice Civile e alle					
leggi.					